

STATUTO

MAGAZZINI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO CORSO LUIGI EINAUDI
53

Numero REA: TO - 1192457

Codice fiscale: 11158420015

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al rep. n. 39.890/12.979

**STATUTO DELLA
"MAGAZZINI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS"**

* * *

T I T O L O I

- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

Art.1 - Denominazione e sede

Come emanazione dell'Associazione "CasaOz ETS", operando in stretta collaborazione con questa nel perseguimento delle medesime finalità di solidarietà sociale, è costituita, con sede nel Comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro Imprese, la società cooperativa denominata "MAGAZZINI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS".

Su deliberazione del consiglio di amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e filiali nei modi e termini di legge.

La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n° 381, e del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

Art.2 - Durata e adesioni

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

T I T O L O II

**- SCOPO, OGGETTO, PREVALENZA DELLA MUTUALITA',
NORMATIVA APPLICABILE -**

Art.3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa si propone lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi e delle attività ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e b), della Legge 381/91, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, perseguendo gli scopi previsti al comma 1 del citato art. 1 della Legge 381/1991 e in particolare:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91 lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività, come previsto dalla Circolare Ministeriale 153/1996. La Cooperativa ha perciò un oggetto plurimo che verrà attuato attraverso la gestione separata delle suddette attività.

La Cooperativa, in quanto Impresa Sociale di diritto, si propone altresì le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112.

La Cooperativa, retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, si propone inoltre di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale regolamento determina il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il

trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa potrà aderire, previa delibera degli Organi sociali competenti, ad una o più associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute ed alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera dell'organo di amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art.4 - Oggetto sociale

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti privati o pubblici, in particolare:

A) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

(i) gestione e svolgimento, anche per conto di terzi, attività di educazione, formazione tecnica e professionale per l'inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro, nonché di formazione, insegnamento, promozione professionale rivolti ad operatori del sociale e non;

(ii) organizzazione e/o gestione, anche per conto di terzi, di corsi e seminari o docenze specifiche;

(iii) progettazione e erogazione, anche per conto di terzi, di attività di accoglienza, informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa e formazione professionale;

(iv) svolgimento di attività educative, attraverso la realizzazione di iniziative editoriali, la produzione di spettacoli teatrali e cinematografici, televisivi e multimediali, la promozione di convegni e seminari anche per conto di terzi;

(v) prestazione di attività di consulenza nell'ambito delle suddette aree di attività;

B) ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991:

(i) attività di ristorazione, intrattenimento, svago, bar, catering, ivi inclusa la gestione sia diretta che indiretta di punti vendita fissi e mobili di generi alimentari e bevande, nonché la somministrazione di prodotti alimentari e bevande e gestione di attività commerciali in genere;

(ii) attività di intrattenimento di qualsiasi tipo, ivi incluse attività musicali, teatrali e ludiche;

(iii) attività di ideazione, creazione, produzione, acquisizione, sfruttamento, distribuzione e vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti di qualsiasi tipo ivi inclusi articoli di abbigliamento, accessori, prodotti derivanti dalla lavorazione della ceramica, del legno, tessitura e dalla produzione alimentare, oggettistica, libri e prodotti editoriali;

(iv) attività agricola con manipolazione, trasformazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

(v) attività di ricerca socio-economica, divulgazione attraverso pubblicazioni e prodotti editoriali;

(vi) produzione in proprio e per conto terzi di lavori cinetelvisivi, audiovisivi, filmati, corto medio e lungo metraggi, spot e messaggi promozionali, documentari didattici, industriali, musicali, sportivi e simili, programmi televisivi e radiofonici,

nonché distribuzione degli stessi in tutte le forme consentite dalla legge anche mediante supporti multimediali o via web;

(vii) organizzazione e gestione di servizi alle imprese, ivi inclusi servizi di logistica e giardinaggio;

(viii) ogni altra lavorazione o attività che permetta di utilizzare al meglio le capacità dei soggetti svantaggiati.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

e) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;

f) assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies c.c.;

h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

i) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

Art.5 – Requisiti mutualistici ex art. 2514 c.c.

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.6 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi

regolamenti attuativi, alla cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre n. 381 del 1991 in tema di Cooperative Sociali nonché le disposizioni relative al settore in cui la Cooperativa opera;
- 2) per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V c.c. e dalle leggi speciali sulle società cooperative, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di società per azioni.
- 3) le disposizioni del Decreto Legislativo 112 del 3 luglio 2017 in materia di impresa sociale.

TITOLO III - SOCI -

Art.7 - Soci Cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori attinenti all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Sono soci cooperatori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
 - partecipano alla elaborazione dei programmi di Sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
 - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa;
 - mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno;
 - si impegnano a realizzare quanto riportato all'articolo 3 circa lo scopo mutualistico.
- Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

I soci-lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo di Amministrazione della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Possono, altresì, rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nella gestione dei servizi e delle attività, le prestazioni dei soci volontari possono essere usate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cooperative sociali,

secondo quanto previsto all'art. 11 della Legge 8 novembre 1991, n.381.

Possono, infine, essere soci associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il consiglio di amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano gli aspiranti soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Art.8 - Soci Cooperatori in categoria speciale

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale (in appresso indicati "soci speciali") in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al cinquanta per cento di quello previsto per i soci cooperatori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 31 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci cooperatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono essere computati ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis c.c.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del

periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 17 del presente statuto. Costituiscono inoltre, cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione (o inserimento);
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento che, in ogni caso, non può eccedere la durata prevista dalla legge (attualmente cinque anni ex articolo 2527 c.c.), il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano ai soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 10.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 17.

Art.9 - Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci cooperatori - trasferimenti
Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni nominative ciascuna di valore nominale pari ad euro 100,00 (cento/00). Tali azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 c.c.

La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 48.

Art.10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria di socio a cui si richiede di essere ammesso;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute (per i soci-lavoratori);
- d) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa (per i soci-lavoratori);
- e) il contributo gratuito e volontario che intendono rendere disponibile in Cooperativa in termini di tempo e delle specifiche competenze possedute (per i soci volontari);
- f) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

g) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore ai limiti minimo e massimo fissati dalla legge e vigenti relativamente a ciascuna categoria di socio;

h) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

i) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'Articolo 48 del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), g), h) ed i) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;

- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda, la qualità della persona che sottoscrive la domanda e la persona a cui è stato conferito mandato di rappresentanza in assemblea.

Art.11 - Procedura di ammissione

Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e le effettive necessità e capacità occupazionali della Cooperativa e stabilisce le modalità ed i termini per i versamenti del capitale sociale, dell'eventuale sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del consiglio di amministrazione nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato i versamenti del capitale, del sovrapprezzo e della tassa di ammissione secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Al riguardo viene concessa la facoltà ai nuovi "soci" cooperatori di versare parte del capitale sociale sottoscritto con il trattamento di fine rapporto con le modalità ed i termini fissati dal consiglio di amministrazione; uguale facoltà viene concessa anche ai "vecchi" soci cooperatori per quanto riguarda le somme ancora da versare.

Trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, salva l'opzione di cui sopra, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dai versamenti suddetti.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua annotazione nel libro dei soci cooperatori, che dovrà avvenire subito dopo la delibera.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.12 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito ai sensi del precedente articolo 10, comma 1;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art.13 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art.14 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.15 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) il cui rapporto di lavoro o l'attività di volontariato sia cessato per qualsiasi motivo.
- E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata alla Cooperativa.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 48.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per i rapporti mutualistici tra il socio cooperatore e la Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda o da altro termine concordato con il socio.

Art.16 – Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale o l'attività volontaria rispetto alla quale si è reso disponibile;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa o contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che, senza giustificato motivo, si rifiuti di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violi gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
- h) che abbia comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbia risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà del consiglio di amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;
- i) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- j) che assuma comportamenti penalmente rilevabili e/o rilevati in quanto incompatibili con l'attività educativa svolta dalla Cooperativa;
- k) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione dei rapporti.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il consiglio di amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte. Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa. La penale sarà determinata dal consiglio di amministrazione nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di 50 euro fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo delle azioni possedute. Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

Resta inteso che eventuali automatismi procedurali riferiti all'immediata esclusione del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro, senza le opportune motivazioni da parte del consiglio di amministrazione, non possono considerarsi legittimi. Salvi i casi di oggettiva impossibilità di ricostituire il rapporto di lavoro (dimissioni del socio, giustificato motivo soggettivo, cosiddetta clausola sociale) sarà facoltà del consiglio di amministrazione adottare il provvedimento di esclusione dopo aver assicurato al socio un periodo minimo di permanenza che consenta il rispetto delle regole mutualistiche.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del consiglio di amministrazione.

Art.17 – Controversie per Recesso ed Esclusione

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 48.

Art.18 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 33, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili destinate ai soli soci finanziatori o sovventori.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio receduto o escluso attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili destinate ai soli soci finanziatori, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di strumenti finanziari liberamente trasferibili, emessi appositamente dalla cooperativa per un valore pari alla quota parte delle riserve divisibili destinate ai soli soci finanziatori o sovventori allo stesso spettante.

Art.19 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, eventualmente rivalutato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti che hanno diritto al rimborso.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa, entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, comma 2, c.c.

Gli eredi in possesso dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 11. In mancanza si provvederà alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 18.

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in alcun caso.

Art.20 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso.

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV - STRUMENTI FINANZIARI - SOCI FINANZIATORI -

Art.21 - Strumenti finanziari

Ai sensi dell'articolo 2526 c.c., la cooperativa può emettere strumenti finanziari secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Art.22 - Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 c.c., se del caso anche nella forma di soci sovventori o di azionisti di partecipazione cooperativa ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali

diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 26. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art.23 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo articolo 27 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, nei limiti di cui al successivo articolo 24, del valore di euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art.24 - Trasferibilità dei titoli

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori, agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando il prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte delle azioni del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo previa richiesta di gradimento al consiglio di amministrazione. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento delle azioni, il consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire le azioni ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

In caso di violazione della clausola di prelazione e gradimento qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Art.25 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti

l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei titoli.

Le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 24.

Art.26 - Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- iii) in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle azioni dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale a favore dei soci sovventori, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

- i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta; ovvero
- ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione. In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione e avrà effetto al momento del rimborso, che dovrà avvenire entro quattro mesi dalla comunicazione del recesso. Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni azione attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, cooperatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci

finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Salvi ulteriori diritti riconosciuti in sede di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nominare uno o più membri del consiglio di amministrazione e/o del Collegio Sindacale, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori e sindaci in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art.27 – Soci Sovventori

Quale particolare categoria di soci finanziatori, possono essere ammessi come "soci sovventori" coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o la potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

Ai trasferimenti delle azioni dei soci sovventori si applicano le previsioni di cui al precedente articolo 24.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ivi inclusa l'eventuale postergazione nelle perdite, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art.28 - Azioni di partecipazione cooperativa

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59. In tal caso, la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella

ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente articolo 26.

Ai trasferimenti delle azioni di partecipazione cooperativa si applicano le previsioni di cui al precedente articolo 24.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della cooperativa.

Art.29 - Diritti di partecipazione alle assemblee

I soci finanziatori, ivi inclusi i soci sovventori ed i soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa, partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori, ivi inclusi i soci sovventori ed i soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa, sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni degli articoli 35 e seguenti del presente statuto.

Art.30 - Strumenti finanziari di debito

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi e obbligazioni convertibili in azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione la Cooperativa può emettere obbligazioni non convertibili in azioni, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2410 c.c. e dell'art. 58 della legge n. 448 del 1998.

Agli strumenti finanziari partecipativi e alle obbligazioni emesse ai sensi del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di obbligazioni, anche con riguardo ai limiti quantitativi di cui all'art. 2412 c.c.

TITOLO V - RISTORNI -

Art.31 - Ristorni

I ristorni, disciplinati dall'art. 2545-sexies, c.c., costituiscono un istituto peculiare nella disciplina della società cooperativa, attraverso il quale il socio vede tradotto in termini monetari il vantaggio mutualistico conseguito con la partecipazione all'attività dell'impresa.

Il ritorno ai soci cooperatori potrà essere erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e

dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno potrà essere allocato a conto economico o deliberato come destinazione di utile, si rinvia ad apposito regolamento la determinazione delle modalità e dei criteri di contabilizzazione e di erogazione.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni;
- c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare tutti gli elementi della retribuzione lorda relativa all'esercizio di riferimento.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni.

T I T O L O V I

- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -

Art.32 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00 (cento/00);
 - 2) dal capitale costituito dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, con distinta indicazione dei conferimenti relativi ad azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa, e rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento);
 - 3) dalla riserva legale formata con le quote degli utili di cui all'articolo 34 e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci receduti;
 - 4) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 12;
 - 5) dalla riserva straordinaria;
 - 6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

I fondi di riserva sono indivisibili o divisibili - se destinati ai soli soci finanziatori, ivi inclusi i soci sovventori ed i soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa - a norma di legge. Solo i fondi di riserva divisibili possono essere ripartiti tra i soli soci finanziatori, ivi inclusi i soci sovventori ed i soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa, purché nel rispetto dei limiti di legge.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti c.c.

Art.33 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui

all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3%;

c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;

e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 32 del presente statuto.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d), ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

Qualora non sussista un'obbligazione all'erogazione del ristorno derivante dal presente Statuto o da apposito regolamento della società cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio, l'assemblea – su proposta del consiglio di amministrazione e fermo restando le destinazioni obbligatorie - potrà altresì, destinare una parte degli utili a ristorno.

L'eventuale ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 31, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e d).

Si richiama quanto previsto dal precedente art. 31 in merito alla facoltà dell'assemblea straordinaria di deliberare limiti alla distribuzione dei ristorni in sede di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, fatti salvi i privilegi spettanti ai soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa e ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VII

- ORGANO ASSEMBLEARE -

Art.34 - Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., le assemblee sono precedute dalle assemblee separate.

Art.35 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- procede alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori, ivi inclusi i soci sovventori ed i soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa, la nomina in assemblea generale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di amministratori loro spettante conformemente all'art. 25 e alla delibera di emissione;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, con modalità tali da consentire ai soci finanziatori, ivi inclusi i soci sovventori ed i soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa, la nomina in assemblea generale attraverso voto di lista o altrimenti, del numero di membri del collegio sindacale loro spettante conformemente all'art. 25 e alla delibera di emissione, e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, sentito il collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo

spettante al soggetto al quale è demandato il controllo contabile, nel rispetto del criterio di alla lettera a), comma 2, art. 3, D.Lgs. 112/2017;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 10;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti, attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con riferimento all'articolo 6 della legge n.142/2001, individuando le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- decide sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia:

- a) almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'articolo 2428 c.c., le ragioni della dilazione;
- b) quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'articolo 2406 c.c.;
- d) dal consiglio di amministrazione o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti ai soci.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Il consiglio di amministrazione può prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previste, le figure del presidente, del segretario o del notaio.

L'assemblea potrà quindi svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento dell'identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti, la votazione simultanea; in questo caso la convocazione dovrà anche indicare le modalità per effettuare il collegamento audio/video, (salvo che si tratti di assemblea totalitaria ove potranno essere derogate le modalità di convocazione) e nel verbale dovrà essere dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Art.36 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari, ivi incluse le azioni destinate ai soci finanziatori, e delle obbligazioni ai sensi degli articoli 25 e 30 del presente statuto.

Art.37 - Modalità di convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie

mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'avviso è inviato per lettera raccomandata, posta elettronica certificata, mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune degli obbligazionisti e dei possessori di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art.38 - Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, salvo quanto innanzi disposto in ordine ai soci finanziatori e salvo il diritto di riconoscere ai soci cooperatori persone giuridiche che rivestono la qualifica di ETS in sede di ammissione, nei casi previsti dal presente Statuto, sino a cinque voti ciascuno.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo di cooperativa e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio nazionale, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o posta elettronica certificata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre i tre giorni della chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione, ovvero dalla persona designata a maggioranza semplice dai soci intervenuti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere o dal dipendente della cooperativa designato dal Presidente. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed anche per allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed i risultati delle votazioni e deve consentire anche per allegato

l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art.39 - Derghe al voto per testa

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 25 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

Per i soci cooperatori persone giuridiche che rivestono la qualifica di ETS si applica l'art. 38.

Art.40 - Rappresentanza nell'assemblea dei soci

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

T I T O L O V I I I

**AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA -
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

Art.41 - Composizione del consiglio di amministrazione. Nomina e cessazione degli amministratori.

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque), eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Presidente del consiglio di amministrazione non può assumere anche la presidenza di società controllate, nelle quali può invece far parte, come consigliere.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. nell'ambito della medesima categoria di soci alla quale apparteneva il consigliere da sostituire.

Art.42 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di impossibilità del Presidente stesso ad esercitare le proprie competenze.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, conferendo loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, e quelli in materia di: costituzione di società, acquisto o dismissioni di partecipazioni o aziende o rami aziendali; assunzione di finanziamenti o prestazioni di garanzia eccedenti l'importo di euro 1 milione; proposte di trasformazione o liquidazione della cooperativa ovvero di adesione della cooperativa ad un contratto di gruppo cooperativo paritetico o di recesso da esso . Il consiglio di amministrazione deve

inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento di azienda o di ramo d'azienda.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Al consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del collegio sindacale.

Art.43 - Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo statuto, alla gestione della cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto, all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e dalle altre disposizioni del presente statuto:

- a) convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci; convoca le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;
- b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;
- d) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sulla sussistenza della prevalenza mutualistica, sulle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;
- e) propone all'assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, c.c.;
- f) redige il bilancio sociale;
- g) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- h) predispone i regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la cooperativa ed i soci, ed i regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- j) nominare eventuali organi consultivi collegiali, quali commissioni o Direzioni operative, se ritenuti utili alla migliore gestione dell'azienda e conferisce loro deleghe definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- k) delibera sugli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale: vende, acquista, permuta beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
- l) delibera e concede avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
- m) assume e licenzia il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;
- n) compie ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, tra cui aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi

operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
o) può consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;
p) concorre a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;
q) stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;
r) delibera l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;
s) può deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;
t) stabilisce i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto.

Art.44 - Convocazione del consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta al mese; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

La riunione del consiglio è valida anche in mancanza di regolare convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per videoconferenza a condizione che:

sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e l'eventuale soggetto verbalizzante.

Art.45 - Presidente del consiglio di amministrazione

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- a. riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.
- b. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- d. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

e. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, c.c. per la iscrizione nel registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, c.c. per la iscrizione della nomina e della cessazione dei sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Restano ferme le facoltà di delega di cui al precedente articolo del precedente articolo 42.

TITOLO IX

- COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE -

Art.46 - Collegio Sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai soci finanziatori ai sensi del precedente articolo 25. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate, in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c.. Il consiglio di amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso ad informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art.47 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c..

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO X

- CONTROVERSIE-

Art.48 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi

promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. All'organo arbitrale spettano i poteri cautelari non vietati dalla legge.

Resta salva la diversa disciplina eventualmente prevista dai regolamenti approvati che regolano i rapporti con i soci sovventori e i soci finanziatori.

TITOL O XI

- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

Art.49 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verifichino le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies c.c., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;

i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente

rivalutato ai sensi del precedente articolo 34, lettera c), ovvero attraverso

l'erogazione del ritorno o l'imputazione di riserve divisibili;

all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOL O XII

- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -

Art. 50 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

In originale firmato:

LUCA MARIN

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.